

SENT.N. 55/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In composizione monocratica rappresentata dal cons.

Anna Bombino

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato con il ricorso n. 79596/PC

presentato dal sig. XX C.F.

omissis, nato a omissis il omissis e

ivi residente in via omissis,

rappresentato e difeso, dall'Avv. Paolo Celli ed

elettivamente domiciliato presso il suo studio sito

in Roma alla Via Luigi Rizzo n. 72;

contro l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza

Sociale – Gestione Dipendenti Pubblici – con sede

nazionale in Roma alla Via Ciriaco De Mita n. 21 e

Sede territoriale di Roma Flaminio via G. Romano

n.46, non costituito;

-Il Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica

sicurezza, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura

Generale dello Stato, con sede in Roma in Via dei
Portoghesi n.12; non costituito;

Per il riconoscimento del diritto all'attribuzione
degli incrementi correlati alle progressioni in
carriera conseguite nel periodo dall'1.01.2011 al
31.12.2014 e degli emolumenti pensionabili
conseguibili nel suddetto periodo;

Visto il decreto del 23.2.2023 di riassegnazione del
giudizio per trasferimento del giudice ad altro
incarico;

Vista l'istanza di estinzione del giudizio acquisita
al sistema Giudico il 18.1.2024;

Uditi alla udienza del 7 febbraio 2024, con
l'assistenza del segretario dott. Federica Sperapani,
il relatore Anna Bombino, assenti le parti;

FATTO E DIRITTO

La presente decisione viene assunta in forma
semplificata ai sensi dell'art. 167, comma 4 del
c.g.c..

Con ricorso depositato in data 8.8.2022, il
ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato, in
pensione dal 2.10.2018, ha chiesto la rideterminazione
e/o riliquidazione della pensione, con il
riconoscimento del proprio diritto all'attribuzione

degli incrementi correlati alle progressioni in carriera conseguite nel periodo dall'1.01.2011 al 31.12.2014 e con il riconoscimento del proprio diritto all'attribuzione degli emolumenti pensionabili derivanti dalla progressione in carriera avvenuta durante il blocco retributivo, perpetrato ad opera dell'art. 9 della legge 122/2010.

Con istanza, depositata in data 18.1.2024, il Difensore ha chiesto che sia dichiarata l'estinzione del processo a spese compensate per rinunzia agli atti del giudizio così motivata :”nel corso del giudizio la giurisprudenza si è consolidata nel rigettare le suestese domande, pertanto, lo scrivente difensore non ha provveduto alla notifica ad INPS ed al Ministero dell'Interno del ricorso unitamente al decreto di fissazione di udienza”.

Alla udienza odierna la causa è passata in decisione senza la discussione orale con lettura del dispositivo in atti.

Constatato che agli atti non risulta alcuna ricevuta di notifica del ricorso depositato e del decreto di fissazione udienza, come è invece previsto dall'art. 155, commi 3 e 5-bis del c.g.c.

La rilevata omissione (anche alla luce della mancata

costituzione in giudizio dei resistenti) comporta la mancata instaurazione del contraddittorio e si aggiunge alla dichiarazione di estinzione per rinuncia agli atti del giudizio nel determinare l'improcedibilità del ricorso.

P.Q.M.

La Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio– Giudice Monocratico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso improcedibile.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2024

IL GIUDICE

Anna Bombino

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 08.02.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA